

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE A VALENZA REGIONALE DI BOLZANO

Presso la sede del Comitato Provinciale a valenza regionale di Bolzano alle ore 20.30 del giorno 19/03/2019 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Provinciale, convocata dal Presidente con nota del 28/02/2019.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
MUSSAK Hannes	Presidente	X	
PALLUA Manuel	Vicepresidente	X	
DECARLI Christian	Consigliere	X	
GADLER Sylvia	Consigliere	X	
PATTARO Lorenzo	Consigliere Giovane	X	
SCHIVARI Monika	Presidente Comitato Alto Adige	X	
BERTAGNOLLI Aldo	Presidente Comitato Val Passiria e Val d'Adige	X	
CONA Angelo	Responsabile NAAPRO		X
SABATINI Rita	Ispettrice Regionale II VV		X

Assiste alla seduta il Segretario Regionale Dott. Paolo Soave con funzione di verbalizzante

Il Presidente Provinciale, constatato il numero legale dei presenti, pone in discussione i seguenti punti:

- 1) Approvazione verbale seduta del 20/12/2018;
- 2) Approvazione accordo collaborazione tra Comitati;
- 3) Approvazione indicazioni territoriali nuovi Comitati;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente ringrazia i presenti e si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente, avendo avuto comunicazione dal Segretario dell'avvenuto preventivo invio del verbale della seduta del 20/12/2018 a tutti i componenti dell'Assemblea, chiede se si desidera che venga data lettura dello stesso o si dia per letto. L'Assemblea dà atto del ricevimento ed esenta dalla lettura del verbale, che ritenuto conforme viene approvato con voti favorevoli unanimi.
- 2) Il Vicepresidente presenta la bozza di accordo tra Comitati, discussa in una precedente riunione informale, che viene modificata in alcune parti in sede di Assemblea in quanto, per un mero errore di copia, la versione inviata non riporta le modifiche convenute. Viene quindi data lettura integrale dell'accordo nella versione allegata al presente verbale. Dopo breve discussione, la bozza di accordo viene approvata all'unanimità dell'Assemblea ed il Segretario fornisce ai Presidenti dei Comitati territoriali una copia integrale della stessa.
- 3) Il punto viene sospeso dall'esame a richiesta della Presidente del Comitato Alto Adige anche perché la bozza di proposta è stata inviata solo due giorni fa. Pertanto, l'Assemblea decide di convocare una riunione dei Consigli dei Comitati il giorno 16 aprile 2019 alle ore 20.00 presso la sala riunioni dei nuovi uffici in Via Galvani 40/C in Bolzano per la trattazione di questo punto.

La riunione termina alle ore 22.00 previa redazione del presente verbale, che sarà conservato nell'apposito libro verbali dell'Assemblea Provinciale e sottoposto a ratifica alla prima riunione assembleare utile.

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente



**Croce Rossa Italiana
Italienisches Rotes Kreuz**

Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano
Landeskomitee der Autonomen Provinz Bozen
APS - ONLUS



**Croce Rossa Italiana
Italienisches Rotes Kreuz**

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMITATI”

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Rapporti interni CRI.....	3
2.1	Rapporti istituzionali tra Comitati	3
2.1.1	Riunione di coordinamento tra delegati	4
2.1.2	Riunione di coordinamento tra Comitati.....	3
2.2	Procedure di autorizzazioni dei servizi.....	5
2.2.1	Autorizzazioni per attività all'interno della Provincia	5
2.2.2	Autorizzazioni per attività fuori dalla Provincia	5
2.2.3	Autorizzazioni per attività di Protezione Civile	5
3	Rapporti con unità esterne CRI	6
3.1	Richieste di servizio da parte di entità locali	6
3.2	Richieste di servizio da parte di entità sovracomunali, provinciali, nazionali e da parte di grandi imprese	7
3.3	Attività di Protezione Civile	8
3.4	Attività presso i centri di accoglienza migranti e attività sulla migrazione.....	8
4	Immagine verso l'esterno	9
5	Formazione	9
6	Sviluppo territoriale.....	10
7	Rapporti istituzionali	11
8	Validità	11
	Tavola delle Revisioni del presente accordo.....	12

1 Premessa

Il seguente documento è da intendersi come integrazione allo Statuto e Regolamenti nazionali vigenti e si prefigge il fine di dare indicazioni più precise su alcune procedure operative nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Esso si uniforma al principio di unità al fine di operare come Croce Rossa dotata di una strategia unica in tutta la Provincia ferma restando la valorizzazione delle specificità territoriali e delle declinazioni delle strategie condivise comuni e pertanto considera scontata la massima collaborazione tra i Comitati in modo da portare ad una crescita continua della Croce Rossa in ambito Provinciale.

I Comitati riconoscono la specialità del Comitato Provinciale, come specificato nello Statuto Nazionale della CRI nella versione approvata dall'Assemblea Nazionale del gennaio 2018, alla luce della particolarità territoriale riconosciuta dalla Costituzione alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Rapporti interni CRI

In questo capitolo vengono descritte le procedure interne CRI che regolano i rapporti tra i Comitati territoriali, e tra Comitato Provinciale e Comitati territoriali.

2.1 Rapporti istituzionali tra Comitati

Per garantire una maggiore organizzazione a livello Provinciale e una migliore organizzazione delle risorse, vengono definite le modalità di coordinamento:

2.1.1 Riunione di coordinamento tra Comitati

Al fine di migliorare il coordinamento tra i singoli Comitati territoriali e Comitato Provinciale dovranno essere organizzate almeno 3 riunioni di coordinamento all'anno.

La riunione di coordinamento tra Comitati è composta da:

- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Provinciale
- Presidente o Vicepresidente di ogni singolo Comitato territoriale
- Segretario Regionale
- Consiglio Provinciale, facoltativo
- Consigli territoriali, facoltativo

In funzione degli argomenti trattati potranno essere invitati i delegati, altri referenti CRI o consulenti esterni o esperti del settore trattato.

Gli argomenti della riunione di coordinamento sono:

- Definire e verificare lo stato di attuazione delle strategie a livello Provinciale
- Definire e coordinare attività a livello Provinciale e attività eseguite in collaborazione tra più Comitati territoriali
- Definire e concordare eventuali forme di supporto e cooperazione di natura economico-organizzativa tra Comitati
- Definire e coordinare acquisti e investimenti a livello Provinciale
- Coordinare attività di formazione
- Definire possibili supporti, anche amministrativi, del Comitato Provinciale ai Comitati territoriali.

2.1.2 Riunione di coordinamento tra delegati provinciali e territoriali

Le attività delle aree afferenti ai singoli obiettivi strategici sono pianificate e coordinate nell'ambito di riunioni dei rispettivi delegati. Le riunioni tra delegati vengono organizzate per singolo Obiettivo Strategico e sono composte almeno da:

- Delegato Provinciale
- Delegati territoriali (ove nominati) o rappresentante del Comitato
- Referenti di attività
- Rappresentante del Comitato Provinciale – facoltativo
- Rappresentanti dei Comitati territoriali – facoltativo

La presenza dei delegati è obbligatoria e può essere sostituita solamente dal vice delegato se nominato.

Lo scopo dell'incontro tra delegati è quello di:

- Aggiornare i Comitati territoriali sulle linee guida e progetti a livello nazionale
- Proporre e concordare insieme quali progetti attivare e in che modo adeguarli alle eventuali particolarità a livello territoriale
- Verificare lo stato di attuazione delle attività concordate nella seduta precedente
- Analizzare le difficoltà di attuazione riscontrate ed eventuali proposte di miglioramento

- Definire le esigenze, concordare gli obiettivi e pianificare le attività formative di competenza

Le riunioni di coordinamento tra delegati si dovranno tenere almeno 3 volte all'anno:

- Entro il primo trimestre di ogni anno per definire le nuove strategie
- A metà anno per verificare lo stato di attuazione e definire eventuali manovre di correzione
- A fine anno per verificare i risultati raggiunti e raccogliere le proposte per le attività dell'anno successivo

La convocazione è disposta da parte del Comitato Provinciale tramite avviso, contenente l'ordine del giorno e comunicato a tutti gli invitati e presidenti territoriali almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

2.2 Procedure di autorizzazioni dei servizi

2.2.1 Autorizzazioni per attività all'interno della Provincia

Le attività dei singoli Comitati territoriali, in Provincia e purché all'interno del proprio territorio di competenza, sono gestite in autonomia e non necessitano di ulteriori richieste di autorizzazioni verso altri Comitati.

I volontari che intendono prestare servizio presso altri Comitati devono attivare l'estensione di servizio mediante il portale Gaia secondo le procedure e regolamenti nazionali.

2.2.2 Autorizzazioni per attività fuori dalla Provincia

Qualsiasi attività dei Comitati al di fuori della Provincia deve essere autorizzata dal Comitato Provinciale attraverso richiesta del Comitato territoriale stesso.

2.2.3 Autorizzazioni per attività di Emergenza (Protezione Civile)

Le attività di Emergenza (Protezione Civile) vengono gestite e coordinate dal Comitato Provinciale con il supporto dei Comitati territoriali.

Per le attività ordinarie e di Protezione Civile, il Comitato Provinciale deve comunicare la lista del personale impegnato ai Comitati territoriali, i quali potranno negare la partecipazione del personale solo nel caso in cui il Volontario non sia in regola con il pagamento della quota, non disponga delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, oppure è impegnato in altre attività in convenzione.

A fine servizio il Comitato Provinciale provvederà a comunicare ai Comitati territoriali le attività e le ore svolte dai singoli Volontari.

Per le attività ordinarie le ore di servizio saranno trasmesse semestralmente.

Il Comitato Provinciale non invierà le ore nel caso le stesse siano state precedentemente registrate in forma telematica. Le attività di emergenza sono regolamentate dal vigente regolamento per l'organizzazione delle attività di emergenza attraverso le funzioni e prerogative dei delegati per le attività di emergenza nominati ai vari livelli territoriali.


3 Rapporti con unità esterne CRI

In questo capitolo vengono descritte le procedure tra Comitati CRI e soggetti esterni CRI come amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali, associazioni di volontariato e imprese.

3.1 Richieste di servizio da parte di entità locali

Le richieste di servizio, nell'ambito territoriale di competenza di un Comitato, sono assunte e svolte in piena autonomia. Nel caso in cui il Comitato territoriale non disponesse delle risorse umane o attrezzature adeguate a svolgere il servizio, prima di rifiutare il servizio deve richiedere il supporto da parte del Comitato Provinciale che può ricercare sull'intero territorio Provinciale o nazionale eventuali risorse in supporto. Solo dopo risposta negativa da parte del Comitato Provinciale, il Comitato territoriale potrà rifiutare il servizio.

I ricavi derivanti dai servizi svolti in collaborazione saranno a favore del Comitato territoriale che ha ricevuto la richiesta del servizio stesso, che provvederà poi a regolarizzare i rapporti economici con gli altri Comitati partecipanti.



3.2 Richieste di servizio da parte di soggetti sovracomunali, provinciali, nazionali e da parte di entità private di rilievo sovraprovinciale o nazionale

Le richieste di servizio da parte di entità Sovracomunali, Provinciali, Regionali, Statali, Unità CRI fuori dalla Provincia e da parte di entità che operano a livello Provinciale e nazionale con sede nella provincia di Bolzano, queste ultime nel caso di attività da svolgersi al di fuori del territorio di competenza di un Comitato o per progetti provinciali o nazionali, devono pervenire esclusivamente al Comitato Provinciale che coordina e supervisiona la richiesta di servizio.

Nel caso in cui uno dei soggetti sopra indicati richieda il supporto CRI per un unico intervento (es. manifestazione in una piazza) il Comitato Provinciale delega la gestione completa del servizio al Comitato territorialmente competente, seguendo la procedura di cui al capitolo

precedente. Il Comitato Provinciale mantiene per questa tipologia di servizio solamente una funzione di supervisione.

Nel caso in cui il soggetto richieda l'intervento CRI per più interventi, la gestione del servizio sarà in capo al Comitato Provinciale con il supporto dei Comitati territoriali i quali dovranno mettere a disposizione le proprie risorse umane e logistiche nei limiti delle loro possibilità.

Gli eventuali ricavi derivanti dall'attività vanno suddivisi tra i Comitati in funzione dell'attività svolta.

3.3 Attività di emergenza (Protezione Civile)

Essendo le attività di Protezione Civile competenza del Comitato Provinciale, la gestione completa di qualsiasi attività di Protezione Civile viene gestita dal Comitato Provinciale.

I Comitati territoriali vengono informati in merito ad eventuali attivazioni per interventi o altre attività operative ed esercitative e in merito alle attività svolte dai singoli volontari. I Comitati territoriali danno il loro supporto divulgando le attività di Protezione Civile tra i loro volontari in modo da garantire una presenza sempre più numerosa di Volontari che operano nella Protezione Civile.

Oltre alle attività specifiche di emergenza, attraverso i delegati per le attività di emergenza ai vari livelli territoriali, ed in base alla programmazione concordata, le articolazioni territoriali dei Comitati sviluppano e realizzano le attività inerenti all'obiettivo strategico 3, tra cui a titolo di esempio iniziative di informazione, sensibilizzazione e di preparazione delle comunità ai disastri.

3.4 Attività sulla migrazione

La gestione delle attività sulla migrazione, ivi compresi i centri di accoglienza di questa attività permane in capo al Comitato Provinciale, essendo la sua assegnazione, controllo e rendicontazione organizzata in capo all'Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

I Comitati territoriali vengono informati in merito alle attività svolte presso le strutture e in merito alle ore svolte dai volontari presso i centri. I Comitati territoriali danno il loro supporto divulgando il servizio presso i centri ai loro volontari in modo da garantire una presenza sempre più numerosa dei volontari presso le strutture.

Il Comitato Provinciale, per i volontari che prestassero servizio presso i centri garantirà:

- Copertura assicurativa aggiuntiva
- Rimborso di eventuali spese sostenute

- Riconoscimento al Comitato di appartenenza del corrispettivo per le attività di volontariato riconosciuto dalla Provincia Autonoma

Per il caso di richieste di attività in ambito della migrazione avanzate da autorità diverse dall'Amministrazione Provinciale, se finanziate da fondi Statali (SPRAR) o Provinciali, lo svolgimento delle stesse sarà fatto dal Comitato Provinciale, coinvolgendo, ove interessati, anche i Comitati Territoriali, garantendo ai volontari ed ai Comitati stessi quanto indicato nel paragrafo precedente.

4 Immagine verso l'esterno

Comunicazioni stampa o comunicazioni sui vari social possono essere svolte dai singoli Comitati in modo autonomo seguendo i regolamenti nazionali vigenti, per l'ambito territoriale di competenza.

Eventuali comunicazioni stampa che coinvolgono più Comitati, oppure comunicazioni e pubblicità di carattere generale saranno effettuate dal Comitato Provinciale e dovranno essere firmati come CROCE ROSSA ITALIANA senza far riferimento ai singoli Comitati. Dette comunicazioni dovranno essere tempestivamente trasmesse ai Comitati territoriali.

5 Formazione

Come da regolamento nazionale la formazione di primo livello viene svolta dai singoli Comitati territoriali seguendo il regolamento nazionale e le linee guida provinciali, mentre la formazione di secondo livello viene svolta dal Comitato Provinciale secondo i regolamenti e le linee guida nazionali.

La formazione ad esterni può essere svolta dai singoli Comitati seguendo le stesse modalità operative di svolgimento di cui al capitolo 2.1 e 2.2.

La formazione ad esterni può essere svolta dal Comitato Provinciale nel caso in cui un Comitato territoriale non riesca a far fronte alla richiesta formativa pervenuta oppure nel caso di formazione a seguito di convenzioni nazionali, garantendo una ripartizione economica delle entrate.

Al fine di ottimizzare il servizio di formazione verso l'esterno viene riattivato il Centro di Formazione Provinciale, che verrà posto in rete con il Centro Nazionale di Formazione.

Il Centro di Formazione Provinciale svolge funzione di supporto organizzativo per le varie attività formative del personale CRI del territorio Provinciale per i vari settori di attività della Croce Rossa. Il centro di formazione si raccorda con i Delegati provinciali per la definizione

del quadro generale delle iniziative formative organizzate sul territorio Provinciale e lo sviluppo delle migliori sinergie, con l'obiettivo della migliore efficienza ed accessibilità dei volontari alle offerte formative. Il Centro di Formazione Provinciale potrà, a richiesta, svolgere attività di supporto amministrativo, organizzativo e per gli acquisti di materiale didattico ed informatico e anche la preparazione dei corsi verso l'esterno in nome e per conto dei Comitati territoriali. Potrà altresì assumere a carico del proprio bilancio specifiche spese, approvate dall'Assemblea Provinciale, per favorire la formazione e implementare l'immagine CRI sul territorio.

Atteso che il Comitato Nazionale ha in essere convenzioni di formazione per l'esterno, rivolte alle strutture statali presenti in Provincia e che coinvolgono i Comitati Regionali per il loro espletamento, l'esecuzione di questi corsi avverrà in piena collaborazione con i Comitati territoriali, garantendo una ripartizione economica delle entrate derivanti dagli stessi.

Per le attività di supporto e collaborazione, i Comitati territoriali riconosceranno al Comitato Provinciale una quota che sarà definita dall'Assemblea Provinciale di anno in anno.

6 Sviluppo territoriale

In adempimento alle linee guida nazionali di incremento della presenza dei Comitati CRI sui territori, il Comitato Provinciale provvederà a predisporre una proposta di istituzione di nuovi Comitati, che sarà presentata all'Assemblea Provinciale per la valutazione e definizione.

Il parere, previsto dalle vigenti disposizioni e non vincolante, da richiedere ai Comitati territoriali, è allegato alla richiesta di apertura dei Comitati.

Come già formalmente indicato, la nascita di nuovi Comitati non andrà ad influire sulla vigente convenzione per i servizi sanitari, che rimane in capo al Comitato Alto Adige sino alla vigenza del Consiglio Direttivo Provinciale attuale.

L'Assemblea Provinciale delibererà anche sulla proposta di denominazione dei Comitati istituendi, che dovrà rispettare le previsioni dell'art. 3.4 del vigente Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati, così come sull'eventuale modifica di denominazione di quelli esistenti e della loro competenza territoriale, in modo da renderli conformi alle disposizioni regolamentari ed inserirli nella sottoscrizione dei nuovi Statuti dei Comitati, aggiornati in base alle normative che regolano il Terzo Settore, che il Comitato Nazionale sta predisponendo per il rogito notarile.

Tutti i Comitati collaboreranno nella nascita delle nuove entità territoriali e nel loro supporto, per preservare, mantenere e potenziare l'immagine di Unità della CRI su tutto il territorio Provinciale.



Il Comitato Provinciale supporterà, insieme al Comitato Nazionale nell'ambito del programma per lo sviluppo organizzativo dei Comitati territoriali, la start up dei nuovi Comitati.

7 Rapporti istituzionali

Attesa la competenza del Comitato Provinciale per i rapporti con l'Amministrazione Provinciale e con le entità emanazioni di organi dello Stato in questa Provincia, lo stesso autorizza sin d'ora il Comitato Alto Adige, limitatamente alle questioni operative della convenzione per i servizi di urgenza ed emergenza, a trattare con l'Amministrazione Provinciale in via diretta.

Per questioni sanitarie di ambito generale, quali ad esempio modifiche a normative provinciali, così come la partecipazione ad eventuali commissioni o tavoli di studio per l'emanazione di disposizioni aventi valore generale e che quindi possono avere effetti anche indirettamente su tutti i Comitati CRI, sarà il Comitato Provinciale a presenziare, tramite un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 29.1 lettera e) del vigente Statuto nazionale.

I rapporti istituzionali esteri sono di esclusiva competenza Provinciale. I Comitati territoriali dovranno previamente comunicare al Comitato Provinciale eventuali contatti con Consorelle estere, al fine del necessario coordinamento a livello Provinciale e Nazionale.

8 Validità

Il presente accordo sarà valido indefinitamente.

Tavola delle Revisioni del presente accordo

N.	Data della delibera dell'Assemblea Provinciale con valenza Regionale	
0	19 marzo 2019	Approvazione
1		Prima Revisione
2		Seconda revisione
3		Terza revisione